

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTINIA E IL C.A.F.,
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE
ALLE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ PER IL TRIENNIO
2023/2025**

L’anno del mese di in PONTINIA presso la sede del
Comune di Pontinia

tra

Il Comune di Pontinia ivi rappresentato da
nato/a a il il quale interviene esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Pontinia e d’ora innanzi denominato
Comune, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 20 del 28/04/2022

e

Il , C.F./P.IVA
iscrizione all’albo dei CAF
n. con sede legale in
Via nella persona del legale
rappresentante nato/a a
rappresentato dalla società di servizio P. IVA
..... con sede legale in
..... in via nella
persona del legale rappresentante nato a
..... il d’ora innanzi
denominato “ CAF “

PREMESSO CHE:

- il D. LGS. n. 151 del 26/03/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- l’art. 75 del D. LGS. n. 151 del 26/03/2001 istituisce l’assegno di maternità di base;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **Compiti del CAF:**

- a) **relativamente agli assegni di maternità**, il CAF si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:
- accogliere gli utenti richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo familiare fornendo tutte le informazioni necessarie;
 - compilare e stampare il modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - verificare l'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
 - trasmettere le domande in formato cartaceo al Comune e l'elenco dei beneficiari a mezzo di posta elettronica all'indirizzo comune@pec.comune.pontinia.lt.it;
 - archiviare i dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 36 mesi;

2. Il C.A.F., per l'espletamento delle attività convenzionate, si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato. Il C.A.F., per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici secondo un orario prestabilito presso i quali ottenere le prestazioni di cui sopra.

3. Il CAF deve rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti, da parte del Comune, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci.

4. Il CAF è responsabile della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato. Il CAF si impegna, pertanto, a sollevare il Comune di Pontinia da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione del servizio oggetto del presente atto.

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

5. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del G.D.P.R. 679/2016. Il CAF, nel ricevere l'istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della succitata normativa, vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. Il C.A.F. s'impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino.

6. **Durata:** la presente convenzione ha durata triennale per le annualità 2023, 2024, 2025, fino al 31/12/2025. È fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo raccomandata o posta certificata (PEC). La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca o rescissione.

7. **Rescissione:** il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione. Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso

di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'INPS.

8. La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente, con altri CAF presenti nel territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

9. Controlli: il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF, mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.

10. Il corrispettivo a carico del Comune, per l'elaborazione di ciascuna pratica nei confronti dei cittadini, viene quantificato sulla base di quanto di seguito riportato (oltre all'I.V.A. di legge):

- Assegno di maternità: € 12.91;

11. Le tariffe per eventuali ulteriori nuovi servizi, verranno definite in base alla tipologia, in conformità alle tariffe di cui ai punti precedenti. Il C.A.F. s'impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino. Il servizio di certificazione ISEE è effettuato a titolo gratuito in quanto già convenzionato con l'I.N.P.S.

12. La fatturazione al Comune dovrà essere effettuata con modalità elettronica, ai sensi di legge e con cadenza trimestrale. Il pagamento del compenso avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC). Il compenso verrà corrisposto, previa presentazione da parte del C.A.F. di dettagliato resoconto delle prestazioni rese e dei dati anagrafici degli utenti beneficiari delle stesse.

13. I CAF assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. I CAF devono comunicare al Comune gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati.

14. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Latina.

15. La presente convenzione potrà essere ampliata o rettificata, anche a mezzo scambio di corrispondenza, purché accettata e controfirmata da entrambi i contraenti. Tale modifica integrerà la presente intesa come allegato legittimo e valido a tutti gli effetti.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Pontinia
Il Responsabile del 5° Settore
Servizi Sociali e alla Persona
dott.ssa Francesca Pacilli

per il CAF